



Elettro Pinto s.r.l.

Via Beveraturo, s. n. c., 84087 – Sarno (SA)
C. F./P. IVA: 03903710659
Tel. +39.081.51.36.394 / Mob. +39.393.95.68.382
PEO: info@elettropinto.it
PEC: info@pec.elettropinto.it
Sito web: www.elettropinto.it

**INTEGRAZIONE DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*
D. LGS. 8 GIUGNO 2001, NR. 231, ADOTTATO
DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IL 27 GIUGNO 2022 E IN VIGORE DAL 27 LUGLIO 2022**

1.PREMESSA.

Le modifiche al d. lgs. 231/2001 intervenute successivamente all'adozione del MOGC non incidono sulla mappatura del rischio di cui al Capitolo 1 della Parte speciale. Allo stesso modo per la fuoriuscita della Elettro Pinto s. r. l. (d'ora in poi società) dalla s. c. a. r. l. Vittoria consorzio stabile e per la modifica dell'organigramma aziendale. Infatti, l'oggetto sociale, il core business e la forma di amministrazione di cui al Paragrafo 1 del Preambolo al MOGC restano immutate.

2.ELENCO ANALITICO-DESCRITTIVO DELLE INTEGRAZIONI:

1. L'ultimo cpv. del Paragrafo 1 del Preambolo è abrogato. La società è, come anticipato in premessa, fuoriuscita dalla s. c. a. r. l. Vittoria consorzio stabile (cfr. all. nr. 2) continuando a perseguire gli obiettivi aziendali in via esclusivamente autonoma;
2. il secondo e il terzo periodo della lett. 1), del Paragrafo 3.5, del Codice disciplinare, inserito nella Parte generale, sono, per l'effetto dell'abrogazione dei commi *2-ter* e *2-quater*, d. lgs. 231/2001, abrogati (cfr. all. nr. 1). Trattasi di abrogazione inevitabile;
3. il Paragrafo 1.2, del Capitolo 2, della Parte speciale è integrato dal nuovo organigramma aziendale (cfr. all. nr. 3). La mutevolezza dei ruoli e delle persone fisiche che li ricoprono, sempre nel rispetto del MOGC, non inficia l'apparato preventivo-sanzionatorio del MOGC;
4. il paragrafo 2.6, del Capitolo 2, della Parte speciale è integrato dalle modifiche apportate agli artt. *25-ter* e *25-quinquiesdecies*, d. lgs. 231/2001 (cfr. all. nr. 1). La sempre maggiore attenzione del legislatore al contrasto alle frodi tributarie trans-frontaliere non implica la rivalutazione del rischio specifico e, di conseguenza, la revisione dei protocolli già adottati dalla società. E tanto anche in

considerazione del volume dei rapporti commerciali tra la società e i soggetti trans-frontalieri.

3.ALLEGATI

1.D. LGS. 231/2001 VIGENTE AL 31/05/2023;

2.VISURA CCIAA DEL 31/05/2023;

3.ORGANIGRAMMA AGGIORNATO AL 31/05/2023.

La presente integrazione è adottata con decisione dell'Amministratore unico con effetto immediato.

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 , n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Vigente al : 31-5-2023

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visti gli [articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#), che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata [legge 29 settembre 2000, n. 300](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.
Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.
Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.
Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli [articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale](#), gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la

formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

((2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della [direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e\).\)\)](#)
((48))

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'[articolo 2103 del codice civile](#), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'[articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001](#), decorre da tale data".

AGGIORNAMENTO (48)

Il [D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24](#), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita' ;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della

quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. (***Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive***) hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,

tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

((b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#). In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187](#), la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.))

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

((1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#), se l'ente ha eliminato le carenze

organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.))

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'[articolo 36 del codice penale](#) nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale)).

3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi

nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

((Responsabilita' amministrativa da reato))

Art. 24.

((Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di

erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.))

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((356,)) 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ((o dell'Unione europea)), del [codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

((2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.](#)))

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli [articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale](#), salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui all'[articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,](#))) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter

(((Delitti di criminalita' organizzata).))

((1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del [codice](#)

penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).

Art. 25

((Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.))

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. ((La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale..))

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25-bis

((Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).))

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [codice penale](#) in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito **((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento))**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta' ;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 **((, 461, 473 e 474))** del [codice penale](#), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

((Delitti contro l'industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal [codice penale](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2).

Art. 25-ter
(Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal [codice civile](#) ((o da altre leggi speciali)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'[articolo 2621 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'[articolo 2621-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'[articolo 2622 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 27 MAGGIO 2015, N. 69](#);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'[articolo 2623, primo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'[articolo 2623, secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'[articolo 2624, primo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'[articolo 2624, secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'[articolo 2625, secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'[articolo 2632 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'[articolo 2626 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'[articolo 2627 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'[articolo 2628 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'[articolo 2629 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'[articolo 2633 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'[articolo 2636 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'[articolo 2637 del codice civile](#) e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'[articolo 2629-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'[articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal [terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al [primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2((;))

((s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della [direttiva \(UE\) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.))

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)

AGGIORNAMENTO (9)

La [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#), ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

(((Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal

codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.))

Art. 25-quater.1

(((Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.))

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalita' individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la

sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies
((**(Abusi di mercato).**))

((1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)).

Art. 25-septies
((**(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).**))

((1. In relazione al delitto di cui all'[articolo 589 del codice penale](#), commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'[articolo 589 del codice penale](#), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e

non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'[articolo 590, terzo comma, del codice penale](#), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita ((, *nonche' autoriciclaggio*))).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, *648-ter e 648-ter.1*)) del [codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Art. 25-octies.1

(((*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [codice penale](#) in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal [codice penale](#), quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci

anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.)

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata [legge n. 633 del 1941](#). (17) ((20))

AGGIORNAMENTO (17)

La [L. 3 agosto 2009, n. 116](#), ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'[articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), e' inserito il seguente:

"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 377-bis del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La [L. 3 agosto 2009, n. 116](#), come modificata dal [D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-novies del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), e' inserito il seguente:

"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[art. 377-bis del codice civile](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."."

Art. 25-decies

(((Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[art. 377-bis del codice civile](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [codice penale](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

(a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a))).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del [codice penale](#) richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima [legge n. 150 del 1992](#), rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'[articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'[articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere

a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e all'[articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'[art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231](#).

Art. 25-duodecies.

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

((1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Art. 25-terdecies

(((Razzismo e xenofobia).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

Art. 25-quaterdecies

((Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).))

((1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli [articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno)).

Art. 25-quinquiesdecies
(Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), **((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi**

fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(37)

AGGIORNAMENTO (37)

Il [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito con modificazioni dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

Art. 25-sexiesdecies
((**Contrabbando**).)

((1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).))

Art. 25-septiesdecies
((**Delitti contro il patrimonio culturale**).)

((1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'[articolo 518-novies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 518-ter](#), [518-decies](#) e [518-undecies del codice penale](#), si

applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 518-duodecies](#) e [518-quaterdecies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 518-bis](#), [518-quater](#) e [518-octies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.))

Art. 25-duodevicies

(((Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).))

((1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 518-sexies](#) e [518-terdecies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3)).

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del [codice di procedura penale](#) sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle

condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a

conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del [codice di procedura penale](#) e del [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una

condizione di procedibilita'.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'[articolo 71 del codice di procedura penale](#);

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'[articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale](#), e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'[articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale](#).

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'[articolo 161 del codice di procedura penale](#).

4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1. Non puo' essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona

imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'[articolo 292 del codice di procedura penale](#).

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre disposta, **((in luogo della misura cautelare interdittiva))**, quando la misura possa pregiudicare la continuita' dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#).

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'[articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'[articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale](#); i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata

si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare ((**un anno**)).

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare ((**un anno e quattro mesi**)).

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale](#).

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 325 del codice di procedura penale](#).

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le

disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del [codice di procedura penale](#), in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del [codice di procedura penale](#), di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 89](#).

1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali (***(o parti di essi)***) che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'[articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 231](#), (***(...)***) ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, (***(delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo)***) [28 luglio 1989, n. 271](#).

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli [articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale](#), in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'[articolo 335 del codice di procedura penale](#), gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga che ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'[articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale](#).

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,

l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 426 del codice di procedura penale](#).

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del [codice di procedura penale](#), in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'[articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale](#) e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del [codice di procedura penale](#), in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'[articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale](#) e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro **((un anno))** dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'[articolo 557 del codice di procedura penale](#), in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il

giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del [codice di procedura penale](#) ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'[articolo 665 del codice di procedura penale](#).

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 666 del codice di procedura penale](#), in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale](#).

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale](#).

Art. 75

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155](#)**))

Art. 76.

Publicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale](#).

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente

infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'[articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale](#).

4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313](#)**))

Art. 81

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313](#)**))

Art. 82

((**ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313](#)**))

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti

dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorita' di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) ((**LETTERA ABROGATA DAL [D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313](#)**));

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero

Mattioli, Ministro per le politiche

comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Prospetto Visura Integrata

Fonti Dati: Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto

AZIENDA

ELETTO PINTO S.R.L.

Indirizzo Sede Legale	VIA BEVERATURO SNC cap 84087 - SARNO (SA)
Numero REA	SA-328950
Codice Fiscale	03903710659

DATI PRINCIPALI

Indirizzo PEC	info@pec.elettropinto.it
Partita IVA	03903710659
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	06/05/2002
Data iscrizione	31/05/2002
Data aggiornamento	29/05/2023
Procedure in corso	Nessuna procedura rilevata.
Iscritta alla CCIAA di	

LE CIFRE PRINCIPALI

Capitale sociale	105.000,00 EURO
Addetti Attuali	34
Soci	2
Amministratori	1
Soggetti che operano in procedure concorsuali	0
Titolari di Cariche	0
Sindaci, organi di controllo	-
Unità Locali	1
Trasferimenti di sede	1
Partecipazioni	no
Capitale Investito	-

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Fabbricati	4
Terreni	0

INFORMAZIONI

Il presente prospetto informativo a valore aggiunto è composto da dati rilasciati dal Registro delle Imprese Italiane e dal servizio Catastale dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizza il QR Code al lato per eseguire il download del presente documento in formato pdf sul dispositivo che preferisci. Rispetta l'ambiente, per favore non stamparlo e utilizza la copia digitale.



Sede

Indirizzo sede legale	SARNO(SA) VIA BEVERATURO SNC cap 84087
Indirizzo PEC	INFO@PEC.ELETTROPINTO.IT
Partita IVA	03903710659
Numero REA	SA - 328950

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): SA - 328950

Sede legale SARNO(SA)
VIA BEVERATURO SNC cap 84087

Insegna ELETTRO PINTO S.R.L.

Codice LEI 815600DA6594608CB613

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro imprese	Data iscrizione: 31/05/2002
Estremi costituzione	Data atto di costituzione: 06/05/2002

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 03903710659
del Registro Imprese della provincia di SA
Data iscrizione: 31/05/2002

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 31/05/2002

Informazioni Constitutive Data atto di costituzione: 06/05/2002

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi *Scadenza primo esercizio* : 31/12/2002
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Organi di controllo amministratore unico

Oggetto sociale

la società ha per oggetto l'attività di:

- progettazione, installazione, creazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione per impianti di produzione, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia fornita dall'ente distributore, impianto di pubblica illuminazione, impianti radiotelevisivi, telefonici ed elettrodomestici in genere e le antenne anche satellitari e impianti di protezione da scariche atmosferiche e relativa manutenzione, impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi liquidi, aeriformi, gassosi e di qualsiasi natura o specie;

- progettazione, installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, trasmissione dati, fibre ottiche;

impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

impianto di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

impianto di produzione di energia pulita (fotovoltaico);

impianto di protezione antincendio, impianti solari, trattamento acque ed assistenza caldaie e condizionamento;

creazione e progettazione di cabine elettriche di trasformazione;

- linea di media e bassa tensione ed opere connesse;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio e rappresentanza di materiale elettrico, telefonia, elettrodomestici e televisivo, macchine per ufficio e gruppi di continuità';
 - progettazione di sistemi di automazione e telecomunicazione su sistemi di trasporto ferro -tranviari;
progettazione, costruzione ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche ad alta, media e bassa tensione;
interventi di valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifiche dei materiali contenente amianto presenti nei mezzi mobili rotanti;
 - adeguamento di impianti, macchine e ambienti di lavoro agli standards previsti dalla legislazione vigente nazionale (d.lgs. 626/94) e comunitarie;
 - traduzione, elaborazione e sviluppo di manuali tecnici, cicli di lavoro e processi industriali;
 - acquisto, vendita, permuta e locazione di immobili;
 - attività di edilizia in genere, per conto proprio e per conto terzi ed in particolare costruzioni e lavori edili di restauro e manutenzione anche di beni sottoposti a tutela dalle disposizioni in materia ambientale e dei beni culturali;
 - costruzione di edifici civili, lavori di restauro anche speciali, con la fornitura e la posa in opera, manutenzione o ristrutturazione di isolamenti termici ed acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili;
 - costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane e aeroportuali e relative opere complementari, impianti tecnologici, lavori di movimentazione terra, restauri speciali, isolamenti, fornitura e posa in opera;
 - pavimentazioni speciali, impianti idrico
-sanitari con fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione;
 - impianti di sicurezza, impianti di videosorveglianza, impianti pneumatici ed antintrusione;
 - dispositivi strutturali, strutture in legno, segnaletica, sicurezza stradale, coperture speciali, pavimentazioni e sovrastrutture speciali, impianti segnaletica luminosa;
 - impianti per la produzione di energia elettrica, impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque, impianti fotovoltaici ed eolici;
 - noleggio con o senza operatore di macchine ed attrezzature;
 - realizzazione, gestione ed assistenza sistemi informativi, informatici e telematici;
 - elaborazione dati, creazione e gestione banche dati e mailing list;
 - costruzione, installazione, manutenzione di impianti dotati di sistemi di telecontrollo e impianti di

- domotica;
- sistemi ed apparecchi innovativi per l'illuminazione di interni ed esterni e loro progettazione e fabbricazione, sistemi innovativi per l'illuminazione utilizzabili anche in apparecchi esistenti (relamping - retrofit), loro progettazione e fabbricazione;
- la fornitura di energia elettrica e/o gas, l'esecuzione di audit energetici e gestionali;
- la società potrà operare sia in Italia che all'estero, in qualità di s.s.e. (società di servizi energetici);
- la società potrà operare sia in Italia che all'estero, in veste di e.s.co. (energy service company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, con servizi di consulenza energetica, tra cui:
- diagnosi energetica;
 - studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di interventi mirati al risparmio energetico;
 - progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili;
 - progettazione e realizzazione di componenti e/o prodotti mirati al risparmio energetico per applicazioni nei settori civili ed industriali, tra cui lampade ad efficientamento energetico;
 - promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche di f.t.t. (finanziamento tramite terzi) o project financing nel settore del risparmio energetico per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
 - promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite;
 - offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria assimilabili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
- promozione dello sviluppo di iniziative legate al settore dell'energia elettrica e del gas, realizzando progetti di gestione e razionalizzazione dell'energia;
- l'erogazione di servizi integrati di pubblica illuminazione ed impianti in edifici ivi compreso l'eventuale approvvigionamento di energia elettrica e del gas per usi di illuminazione o per edifici civili residenziali del terziario ed industriali, nei limiti di legge;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà svolgere l'erogazione di tutti i servizi legati al sistema di produzione, trasporto e utilizzo dell'energia elettrica e del gas per conto di enti pubblici o privati;
- realizzazione di impianti per la sicurezza del traffico viario e ferroviario, impianti per la trazione elettrica;
- la realizzazione di impianti idraulici:
- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;
 - lavori di difesa e sistemazione idraulica;
 - impianti di gasdotti, oleodotti;
 - realizzazione di impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;
 - impianti di trattamento dei rifiuti;
- la costruzione, la gestione (in conto proprio e/o di terzi) e la manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia:
- centrali idrauliche;
 - centrali termiche;
 - centrali elettronucleari;

impianti di cogenerazione;
impianti per la produzione di energia da fonti alternative;
impianti eolici e fotovoltaici;

- attivita' di consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, la realizzazione di illuminazione artistica e speciale per edifici storici e monumentali, parchi e giardini, laghi, oasi naturalistiche e dighe nonche' l'illuminazione temporanea in occasione di eventi particolari: illuminazione votiva e per la viabilita' interna alle aree cimiteriali, sia pedonale ordinaria che sicurezza, nonche' realizzazione di impianti e sistemi alle stesse connesse. la societa' puo':

- assumere appalti e subappalti anche a trattativa privata dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese comunque costituite sia pubbliche che private;

- concedere appalti e subappalti a terzi assumendo concessioni in esclusiva e rappresentanza per tutti i prodotti menzionati;

- partecipare a gare ed a licitazioni;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali ed industriali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi mutui ed in genere finanziamenti e qualsiasi tipo di operazione con banche, istituti di credito e societa', concedendo le opportune garanzie;

- assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre societa' od imprese svolgenti attivita' analoghe o affini alla propria, sia in italia che all'estero, liquidare o cedere partecipazioni;

- partecipare ad associazioni temporanee di imprese. la societa' per il raggiungimento dei suoi scopi potra' servirsi della collaborazione di terzi nonche' di agenti e rappresentanti ausiliari del commercio, partecipare a consorzi o gruppi aziendali con scopi affini ad essa cosi' come partecipare a rassegne, esposizioni e fiere. la societa' potra' beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria, tributaria e previdenziale previste dalle leggi in vigore.

Poteri

Poteri da statuto

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della societa'. in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. il consiglio di amministrazione puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o piu' dei suoi componenti, anche disgiuntamente, nei limiti e con le modalita' previste commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. la rappresentanza della societa' spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione, ad entrambi gli amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di gradimento *Informazione NON presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione NON presente nello statuto/atto costitutivo*
**Modifiche statutarie,
atti e fatti soggetti a
deposito**

adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di diritto societario

Modifica articoli dello statuto


viene modificato l'articolo 11 dello statuto sociale che disciplina l'organo di controllo della società', adottando il seguente nuovo testo: organo di controllo 11.1 la società' può nominare facoltativamente, quindi finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile, un organo di controllo. la nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile. 11.2 l'organo di controllo può essere costituito, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. 11.3 in caso di nomina di un collegio sindacale, il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 11.4 tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. 11.5 i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. in ogni caso la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo sindacale di controllo è stato nominato o ricostituito. 11.6 il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. 11.7 delle riunioni del collegio sindacale, o delle decisioni del sindaco unico, deve redigersi verbale, che, previa sottoscrizione dei sindaci intervenuti o a seconda dei casi - del sindaco unico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo sindacale di controllo. 11.8 in caso di collegio sindacale, le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti e il sindaco eventualmente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 11.9 l'organo di controllo ha le funzioni ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società' per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile. l'organo sindacale di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. nel caso che le assemblee e il consiglio di amministrazione svolgano la propria attività mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l'organo sindacale di controllo, debitamente informato ai sensi del presente statuto, deve comunicare nelle modalità stabilite le proprie osservazioni. i sindaci che, senza giustificato motivo, non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, o non comunichino le proprie osservazioni, decadono dall'ufficio. 11.10 la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società' di revisione, iscritti nell'apposito registro. la revisione legale deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società' di revisione, qualora la società' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in forza dell'art. 25 del d.lgs n. 127/1991. per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società' per azioni e del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	105.000,00
	Sottoscritto:	105.000,00
	Versato:	105.000,00
		Conferimenti in DENARO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 16/09/2019



Il grafico della torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate). Si sottolinea che l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

	N. Azioni/Quote	Valore	%	Diritto
PINTO ANTONIO PNTNTN71A02I438D	-	73.500	70%	PROPRIETA'
MOROSINI GIULIANA MRSGLN72S65F912W	-	31.500	30%	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 105.000,00 EURO

Amministratori

amministratore unico	PINTO ANTONIO
institore	BUIANO FABIO

Elenco amministratori

AMMINISTRATORE UNICO

PINTO ANTONIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a SARNO (SA) il 02/01/1971
Codice fiscale: PNTNTN71A02I438D

Domicilio VIA GIUSEPPE PIANI 27 - 84087 SARNO (SA)

Carica

AMMINISTRATORE UNICO

Nominato con atto del 02/11/2015
Data iscrizione: 09/12/2015
Durata carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data presentazione carica: 27/11/2015

RESPONSABILE TECNICO

Durata carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri iscrizione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge nr. 241/90 e successive modifiche e integrazioni

Riconoscimento requisiti tecnico-professionali D.M. 37/2008

 RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di cui alla lettera ACBDEG
 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

INSTITORE
BUIANO FABIO

Nato a NAPOLI (NA) il 17/03/1973

Codice fiscale: BNUFBA73C17F839V

Domicilio VIALE COLLI AMINEI 144 - 80131 NAPOLI (NA)

Carica
INSTITORE

Nominato con atto del 25/10/2022

Data iscrizione: 07/11/2022

Durata carica: FINO ALLA REVOCA

RESPONSABILE TECNICO

Durata carica: A TEMPO INDETERMINATO

Poteri viene nominato institore l'ingegnere buiano fabio, nato in napoli (na) il 17 marzo 1973 ed ivi residente al viale colli aminei, civico numero 144, codice fiscale:

bnu fba 73c17 f839v, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di napoli, al numero 18540, affinché lo stesso ricopra la qualifica di "responsabile tecnico", nella sua attività sopra indicata a norma della legge n. 46/1990, come successivamente modificata ed integrata, e del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni. in particolare il nominato institore, nella sua qualità di responsabile tecnico dell'attività suddetta dovrà sovrintendere e gestire, sotto ogni profilo tecnico, le dette aree di operatività rientranti nella più ampia attività svolta dalla detta impresa, e avrà la facoltà di svolgere tale attività con i più ampi poteri, nei limiti dei settori indicati, e con le relative responsabilità tecniche. il tutto con la formula più ampia in modo che mai da alcuno gli venga eccepito difetto od indeterminatezza di poteri e fin da ora con la promessa di rato e valido per l'operato di detto procuratore sotto gli obblighi di legge.

Riconoscimento requisiti tecnico-professionali D.M. 37/2008

 RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di cui alla lettera F
 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni subentri
Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipi di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
cessione ramo aziendale	26/05/2003	SA-2003-18755	PINTO ANTONIO C.F. PNTNTN71A02I438D	ELETTRIO PINTO S... C.F. 03903710659
compravendita	12/12/2016	NA-2016-172660	I.E.T.I.M. DI D...	ELETTRIO PINTO

C.F. 06768210632

S...

C.F. 03903710659

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

CESSIONE RAMO AZIENDALE Data atto: 26/05/2003 Data deposito: 04/06/2003
 Data protocollo: 04/06/2003 Numero protocollo: SA-2003-18755
 Notaio: FIMIANIFRANCESCO
 Numero repertorio: 103118
 Cedente: **PINTO ANTONIO**
 Codice fiscale: PNTNTN71A02I438D
 Cessionario: **ELETTRO PINTO S.R.L.**
 Codice fiscale: 03903710659

COMPRAVENDITA Data atto: 12/12/2016 Data deposito: 20/12/2016
 Data protocollo: 20/12/2016 Numero protocollo: NA-2016-172660
 Notaio: FERRENTINO CARMINE
 Numero repertorio: 4497
 Cedente: **I.E.T.I.M. DI DE LISIO AURELIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**
 Codice fiscale: 06768210632
 Cessionario: **ELETTRO PINTO S.R.L.**
 Codice fiscale: 03903710659

Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	27
Attività prevalente	ISTALLAZIONE DI MOTORI E QUADRI ELETTRICI
Attività esercitata	DAL 05/05/2014 ISTALLAZIONE DI MOTORI E QUADRI ELETTRICI

Attività

attività prevalente esercitata dall'impresa istallazione di motori e quadri elettrici

attività esercitata nella sede legale dal 05/05/2014 istallazione di motori e quadri elettrici

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
 Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Codice: 33.20.01 - Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
 Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 27.33 - Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Codice: 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
 (Dati rilevati al 31/12/2022)

	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Valore medio
Dipendenti:	21	23	28	34	27
Indipendenti:	0	0	0	0	0
Totale:	21	23	28	34	27

Addetti nel comune di SARNO (SA)
Sede

	I trim.	II trim.	III trim.	IV trim.	Valore medio
Dipendenti:	21	23	28	34	27
Indipendenti:	0	0	0	0	0
Totale:	21	23	28	34	27

Albo e Ruoli

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) n. 304/2008
(Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Iscritta nella sezione di: NA

Data iscrizione:

Provincia: NA

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008 Riferimento legge: Decreto 22 gennaio 2008, n.37 (D.M. 37/2008)

1) Lettera: A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: SA

Data accertamento: 19/07/2002

Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

2) Lettera: B

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Provincia: SA

Data accertamento: 19/07/2002

Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

3) Lettera: C

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Limitatamente a: impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

4) Lettera: D
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

5) Lettera: E
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

6) Lettera: F
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili

Provincia: SA
Data accertamento: 12/12/2022
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

7) Lettera: G
impianti di protezione antincendio

Provincia: SA
Data accertamento: 19/07/2002
Ente di rilascio: CAMERA DI COMMERCIO

denuncia attivita Segnalazione certificata di inizio attivita'
in data 19/07/2002
presentata presso CAMERA DI COMMERCIO
Segnalazione certificata di inizio attivita'
in data 12/12/2022
presentata presso CAMERA DI COMMERCIO

Sedi secondarie ed unità locali

UNITA' LOCALE n. NA/1 NAPOLI (NA) - CORSO VITTORIO EMANUELE
4 cap 80122

UNITA' LOCALE n. NA/1

UFFICIO
Data apertura: 10/05/2018

indirizzo NAPOLI (NA) - CORSO VITTORIO EMANUELE 4 cap 80122

estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: NA-997036

Classificazione ATECORI 2007-2022 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)
Codice: 33.20.01-Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Importanza: I-prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento impresa

Data aggiornamento 29/05/2023

Proprietà Immobiliari

Fabbricati	4
Terreni	-

Elenco degli immobili

I dati riportati in questa sezione sono effetto di una ricerca in ambito nazionale sul soggetto interrogato.
La chiave utilizzata per l'accesso ai dati dell'Agenzia delle Entrate - Catasto è il codice fiscale dell'azienda: 03903710659
N.B.: la ricerca non è eseguita sulle proprietà personali dei Soci o degli Esponenti dell'azienda.

ELETTRIO PINTO S.R.L.	Provincia	Data Aggiornamento	Numero Fabbricati	Numero Terreni
	SALERNO	31/05/2023	4	0



ORGANIGRAMMA

COD.	ALL 05.02
DATA	REV 04
Pagina 1 di 1	
15.06.2022	

